Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "UMBERTO I"
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado
Viale Cappuccini,63 - 66034 LANCIANO (CH)
Tel 0872 49369- CF 81001260694
e-mail: chic83100b@istruzione.it
Pec: chic83100b@pec.istruzione.it
www.icumbertoprimolanciano.edu.it

Circolare n 19 Lanciano 03/10/2025

I.C. "UMBERTO I" - LANCIANO
Prot. 0012249 del 03/10/2025
V (Uscita)

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale di segreteria
Al DSGA
Al sito web www.icumbertoprimolanciano.edu.it

e. p.c.
al Sindaco del Comune di Lanciano

OGGETTO: Informativa assenze alunni- Decreto Caivano- Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge123/2023 -e obbligo scolastico

Si comunica alle SS.LL. che la legge n. 159/23 di conversione del decreto legge 123/23- "Decreto Caivano" _ "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" _ ha modificato l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il nuovo art. 114 del D.Lgs 297/94:

- **al comma 1**, stabilisce che il **sindaco**, **mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (A.N.IST.)**, **individua i minori non in regola con l'obbligo e ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo** invitandolo a ottemperare alla legge.
- **al comma 4** stabilisce che **il dirigente scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando chi risulti assente per più di 15 giorni, anche non consecutivi**, nel corso di 3 mesi, senza giustificati motivi. Conseguentemente, nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il dirigente scolastico avvisa, entro 7 giorni, il sindaco affinché proceda all'ammonizione del citato responsabile invitandolo a ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza, senza giustificati motivi, di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato.

In caso di violazione (comma 1) o di elusione (comma 4) dell'obbligo di istruzione il sindaco - se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, previamente ammonito, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione – quale pubblico ufficiale che

ha avuto notizia del reato, deve, senza ritardo, farne denuncia per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, ex art. 331 c.p.p.

La legge 123/2023 ha, infatti introdotto **Il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.**
Il nuovo art. 570-ter c.p. punisce il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione:

- al comma 1 - nel caso di dispersione assoluta del minore, mai iscritto a scuola - con la reclusione fino a 2 anni.
- al comma 2 – nel caso dell'abbandono scolastico per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno, tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione - con la reclusione fino a 1 anno.

I Genitori sono invitati, pertanto, a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.

I Coordinatori di classe controlleranno puntualmente le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso di assenze non giustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, compileranno l'apposito Modulo presente nell'area Docenti del Sito e lo invieranno all'Ufficio Didattica

Il Dirigente Scolastico, sulla base dell'istruttoria dei Docenti e dell'Ufficio Didattica, procederà come da normativa.

Motivi che giustificano le assenze (Delibera del Collegio dei docenti N. 7 del 17/09/2025)

1. Assenze per ricovero ospedaliero;
2. Assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
3. Assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, terapie o cure mediche programmate e debitamente documentate;
4. Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
5. Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;
6. Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia;
7. Assenze di alunni stranieri per motivi legati alla loro cultura, economia e alle tradizioni dei paesi di origine;
8. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
9. Interruzioni delle attività didattiche per calamità o eventi naturali;
10. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

11. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fanelli Maria Lina

MARIA LINA FANELLI
03.10.2025 14:12:37 CEST